

**Tribunale di Castrovillari**

**Sezione Civile – Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

Il Giudice dell'Esecuzione, dott. Alessandro Paone,  
letto il ricorso ex art. 615, co. 2 c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, presentato da [REDACTED]  
ritenuto che, a prescindere dalla presumibile infondatezza del primo motivo di opposizione e dalla palese inammissibilità ex art. 615, co. 2, 3° periodo c.p.c. del secondo motivo di opposizione, debba tuttavia disporsi d'ufficio la temporanea sospensione delle operazioni di vendita, stante la mancata iscrizione della Special Gardant s.p.a., servicer della cartolarizzazione per conto della BCC Npls 2018 s.r.l., nell'albo previsto dall'art. 106 T.U.B.;  
visti gli artt. 615 e 624 c.p.c.;

**SOSPENDE**

le operazioni di vendita;

**FISSA**

per la comparizione delle parti e per la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecuzione **l'udienza del 12.03.2024, ore 10:40**, assegnando alla opponente il termine perentorio del 04.03.2024 per la notifica del ricorso e del presente decreto al creditore pignorante.

Si comunichi alla ricorrente e al professionista delegato.

Castrovillari, 22.02.2024

**Il Giudice dell'Esecuzione**  
**dott. Alessandro Paone**

